



BANCA POPOLARE DEL LAZIO Soc. Coop. per azioni
Sede sociale e Direzione Generale Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9
00049 VELLETRI (Roma)

Iscr. Registro Imprese di Roma al n. 04781291002
Iscritta al n. 5237 dell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia

Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse e informativa ai clienti sui conflitti di interesse non eliminabili

Il presente **“Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse e informativa ai clienti sui conflitti di interesse non eliminabili”**, rivolto ai clienti o potenziali clienti della BANCA POPOLARE DEL LAZIO S.C.p.A. (di seguito anche la **“Banca”**), è redatto ai sensi del Regolamento approvato con Provvedimento congiunto Consob/Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 (il **“Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio”**), modificato con l'atto congiunto del 27 Aprile 2017 .

Al fine di pervenire, con maggiore dettaglio, ad una comprensione circa la politica in materia di conflitti di interesse adottata dalla Banca Popolare del Lazio, il Cliente è invitato a prendere attenta visione del presente documento e delle informazioni in esso contenute.

INDICE

1. PREMESSA	3
2. POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE ADOTTATA DA BANCA POPOLARE DEL LAZIO.....	3
2.1. <i>Identificazione dei conflitti di interesse</i>	4
2.2. <i>Gestione dei conflitti di interesse</i>	5
2.3. <i>Aggiornamento e revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse</i>	7
2.4. <i>Informativa ai clienti sulla politica di gestione dei conflitti di interesse</i>	7
3. INFORMATIVA AI CLIENTI SUI CONFLITTI DI INTERESSE NON ELIMINABILI	7
4. ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	8

1. PREMESSA

Le disposizioni vigenti (di seguito normativa), emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia in materia di servizi di investimento in attuazione della Direttiva comunitaria 2014/65/UE (cosiddetta MiFID II) nonché in attuazione del Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF), accrescono la trasparenza dei mercati finanziari e, soprattutto, la tutela del cliente della Banca (investitore).

In sintesi, la predetta normativa, nell'ambito dei conflitti di interesse, disciplina sia il comportamento della Banca nella prestazione dei servizi di investimento sia l'informativa che la stessa Banca deve rendere al cliente prima che il servizio sia stato erogato.

In tale contesto la Banca deve:

1. predisporre la politica di gestione dei conflitti di interesse ovvero:
 - individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento o servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti;
 - definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
2. informare il cliente della politica in materia di conflitti di interesse adottata dalla Banca;
3. informare il cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei conflitti non eliminabili attraverso le procedure e le misure adottate dalla Banca, affinché esso possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;
4. istituire un registro nel quale si riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Per conflitto di interesse si intende una situazione in cui, a seguito della prestazione di un servizio di investimento o accessorio, la Banca o un soggetto rilevante o avente con la Banca un legame di controllo diretto o indiretto:

- può realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente;
- sia portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo;
- abbia un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolga la medesima attività del cliente;
- riceva o possa ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

2. POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE ADOTTATA DA BANCA POPOLARE DEL LAZIO

Nell'ambito dei servizi di investimento prestati da Banca Popolare del Lazio, la politica di gestione dei conflitti di interesse, conformemente alla predetta normativa, descrive:

- i criteri adottati e le attività svolte per la concreta applicazione dei predetti criteri nell'identificazione dei conflitti di interesse, anche potenziali, nonché i risultati di tali attività;
- i criteri adottati e le attività svolte per la concreta applicazione dei predetti criteri nella definizione delle procedure e delle misure per la gestione dei conflitti di interesse.

2.1. Identificazione dei conflitti di interesse

Per l'identificazione delle potenziali situazioni in conflitto di interesse, la Banca ha considerato da un lato la natura, le dimensioni e la complessità della propria operatività nell'ambito dei servizi di investimento prestatati alla clientela, dall'altro gli interessi del cliente nella prestazione dei servizi offerti dalla Banca allo stesso cliente.

A tal fine la Banca ha identificato preventivamente i soggetti rilevanti nell'ambito dei servizi di investimento. In particolare:

- i componenti degli organi aziendali della Banca;
- i dirigenti e consulenti finanziari della Banca;
- i dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipano alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della medesima Banca.

In tale contesto le specifiche attività svolte per identificare le situazioni che possono generare conflitti di interesse hanno riguardato:

- a. l'individuazione dei servizi di investimento erogati;
- b. l'identificazione degli strumenti oggetto dei servizi di investimento;
- c. l'identificazione dei soggetti emittenti i titoli oggetto del servizio di investimento;
- d. l'identificazione dei soggetti rilevanti coinvolti in uno o più servizi di investimento;
- e. l'identificazione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse, tenuto conto delle evidenze rilevate con lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- f. la selezione, previa analisi, dei conflitti pregiudizievoli, anche solo potenzialmente, di ledere gli interessi del cliente.

Lo svolgimento delle predette attività ha consentito di individuare le seguenti situazioni di conflitto che potrebbero ledere gli interessi del cliente:

- Negoziazione per conto proprio/collocamento azioni e obbligazioni ns emissione:
 - I titoli sono negoziati dalla stessa impresa emittente
 - La Banca può avere convenienza a dare priorità nella trasmissione degli ordini a quelli di altro cliente
- Negoziazione per conto proprio obbligazioni di terzi:
 - I titoli negoziati sono ricompresi nella proprietà della Banca
 - La Banca può avere convenienza a dare priorità nella trasmissione degli ordini a quelli di altro cliente
- Negoziazione per conto proprio obbligazioni emittente finanziato/ partecipato:
 - I titoli negoziati sono ricompresi nella proprietà della Banca
 - Asimmetria informativa e palese conflitto con l'emittente
 - La Banca può avere vantaggi indiretti relativi al rimborso del finanziamento ovvero alla redditività della partecipazione
 - La Banca può avere convenienza a dare priorità nella trasmissione degli ordini a quelli di altro cliente
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti su obbligazioni emesse da terzi anche finanziati o partecipati:
 - La Banca può avere convenienza a dare priorità nella trasmissione degli ordini a quelli della proprietà o di altro cliente
 - La Banca può avere interesse a definire una policy di esecuzione non conveniente per il cliente (partecipazione al capitale sim)
- Collocamento con garanzia di azioni/ obbligazioni/ OICR/ prodotti finanziari assicurativi emessi da terzi:
 - La Banca può avere convenienza a dare priorità ad altro cliente nell'assegnazione degli strumenti collocati in caso di riparto
 - La Banca ha un rischio di dover sottoscrivere il non collocato
 - La Banca può in alcuni casi percepire commissioni collegate al volume collocato
- Collocamento con garanzia di azioni/ obbligazioni/ OICR/ prodotti finanziari assicurativi emittente finanziato/ partecipato:
 - La Banca può avere convenienza a dare priorità ad altro cliente nell'assegnazione degli strumenti collocati in caso di riparto

- La Banca ha un rischio di dover sottoscrivere il non collocato
- La Banca può avere vantaggi indiretti relativi al rimborso del finanziamento ovvero alla redditività della partecipazione (per questa particolare operatività, la Banca si impegna a non effettuare le operazioni per le quali non sia in grado di gestire un eventuale conflitto di interesse)
- La Banca può in alcuni casi percepire commissioni collegate al volume collocato.
- Collocamento senza garanzia di azioni/ obbligazioni/ OICR/ prodotti finanziari assicurativi emessi da terzi:
 - La Banca può avere convenienza a dare priorità ad altro cliente nell'assegnazione degli strumenti collocati in caso di riparto
 - La Banca può in alcuni casi percepire commissioni collegate al volume collocato
- Collocamento senza garanzia di azioni/ obbligazioni/ OICR/ prodotti finanziari assicurativi emittente finanziato/ partecipato:
 - La Banca può avere convenienza a dare priorità ad altro cliente nell'assegnazione degli strumenti collocati in caso di riparto
 - La Banca può avere vantaggi indiretti relativi al rimborso del finanziamento ovvero alla redditività della partecipazione
 - La Banca può in alcuni casi percepire commissioni collegate al volume collocato (per questa particolare operatività, la Banca si impegna a non effettuare le operazioni per le quali non sia in grado di gestire un eventuale conflitto di interesse)
- Gestione di portafoglio su OICR emessi da terzi:
 - La Banca può essere incentivato a favorire la clientela dell'Ufficio Private e Promotori finanziari a scapito di altra clientela. L'Ufficio Private e Promotori Finanziari e l'Ufficio Gestioni patrimoniali riportano gerarchicamente entrambi alla Direzione Commerciale
- Gestione di portafoglio su OICR emittente finanziato/partecipato:
 - La Banca può avere vantaggi indiretti relativi al rimborso del finanziamento ovvero alla redditività della partecipazione
- Ricezione e trasmissione ordini azioni/ obbligazioni emessi da terzi anche finanziati o partecipati:
 - La Banca può avere convenienza a dare priorità nella trasmissione degli ordini a quelli della proprietà o di altro cliente
 - La Banca può avere interesse a definire una policy di ricezione e trasmissione non conveniente per il cliente (partecipazione al capitale sim).
- Ricezione e trasmissione ordini azioni/ obbligazioni azioni e obbligazioni ns emissione:
 - La Banca può avere convenienza a dare priorità nella trasmissione degli ordini a quelli di altro cliente.
- Intermediazione in cambi collegata agli altri servizi di investimento:
 - Le valute negoziate sono ricomprese nella proprietà della Banca
 - La Banca può avere convenienza a dare priorità nella trasmissione degli ordini a quelli della proprietà o di altro cliente.
- Consulenza su azioni/obbligazioni di ns emissione:
 - La Banca può avere convenienza ad attribuire al cliente un profilo di rischio maggiore rispetto a quello considerato adeguato, al fine di percepire vantaggi in quanto titoli di propria emissione.
- Consulenza su azioni/ obbligazioni/ OICR emittente finanziato/ partecipato:
 - La Banca può avere convenienza ad attribuire al cliente un grado di rischio maggiore rispetto a quello considerato adeguato, avendo vantaggi indiretti relativi al rimborso del finanziamento ovvero alla redditività della partecipazione

2.2. Gestione dei conflitti di interesse

Per la gestione dei conflitti di interesse la Banca considera da un lato la natura e la rilevanza dei conflitti di interesse rilevati al precedente paragrafo 2.1, dall'altro la propria organizzazione intesa come insieme di risorse, funzioni e deleghe di potere. Le soluzioni adottate dalla Banca per la gestione dei predetti conflitti assicurano che i soggetti rilevanti impegnati in attività relative alle situazioni in conflitto di interesse, svolgono tali attività con un grado di indipendenza appropriato.

In tale contesto le specifiche attività svolte per gestire i conflitti di interesse riguardano:

- la definizione delle procedure e delle misure per impedire e controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse;
- la definizione delle procedure e delle misure atte a garantire l'eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti e lo svolgimento dei servizi di investimento con riferimento ad uno specifico prodotto;
- la definizione delle procedure e delle misure per impedire e limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;

– la definizione delle procedure e delle misure per impedire e limitare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Lo svolgimento delle predette attività ha consentito di adottare le seguenti misure al fine di gestire ovvero mitigare le conseguenze pregiudizievoli per il cliente derivanti dalle potenziali situazioni di conflitto di interesse:

- separazione organizzativa degli ambiti di attività e di influenza tra i soggetti rilevanti coinvolti nella prestazione dei servizi d'investimento alla clientela ed i soggetti rilevanti che partecipano al processo di erogazione del credito, di gestione delle partecipazioni e di gestione dell'amministrazione e custodia titoli, mediante anche attribuzione di deleghe operative separate e limitate al proprio ambito;
- attribuzione di budget differenti tra i diversi soggetti rilevanti coinvolti nella prestazione dei servizi d'investimento alla clientela ed i soggetti rilevanti che partecipano al processo di erogazione del credito, di gestione delle partecipazioni e di gestione dell'amministrazione e custodia titoli;
- attribuzione di budget per i diversi soggetti rilevanti coinvolti nella prestazione dei servizi d'investimento alla clientela legati al servizio erogato piuttosto che allo specifico prodotto offerto;
- remunerazione variabile per i soggetti rilevanti non direttamente connessa al collocamento effettuato;
- disposizione, all'interno del proprio "Codice Etico" e "Codice Interno di comportamento", che ciascun dipendente, collaboratore, amministratore e sindaco, non può accettare od offrire omaggi, regali ed ospitalità, salvo che siano di modico valore ed ascrivibili unicamente ad atti di cortesia nell'ambito di corretti rapporti commerciali;
- procedura di negoziazione delle quote di OICR per lo svolgimento del Servizio di gestione di portafoglio che obbliga l'indicazione, preventiva ed immodificabile, del cliente e della linea di investimento per cui è svolta l'operazione;
- facoltà delegate che obbligano ad effettuare il servizio di negoziazione per conto proprio limitatamente agli strumenti finanziari acquistati e rivenduti dalla Banca nella medesima giornata;
- policy di esecuzione/ricezione e trasmissione ordini che individua le sedi di esecuzione ed i soggetti negoziatori al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente nella gestione degli ordini impartiti dai clienti;
- procedura di raccolta ordini gestita informaticamente con evidenza temporale dell'inserimento ordini;
- obbligo di valutazione dell'adeguatezza per le operazioni rientranti nel perimetro della consulenza, estesa anche alle azioni di terzi e di propria emissione, con esclusione per quest'ultime, della negoziazione della quota minima di azioni necessaria per l'ammissione a socio, nel qual caso, ferma la verifica dell'adeguatezza, è l'obbligatoria di valutazione della sola l'appropriatezza;
- procedura di valutazione della adeguatezza predefinita da una funzione indipendente;
- procedura di valutazione della adeguatezza predefinita da una funzione indipendente ed immodificabile dai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento;
- attribuzione dei livelli di rischio degli strumenti finanziari attraverso una metodologia predefinita da una società esterna indipendente rispetto ai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento;
- metodologia definita, con il supporto di una società esterna, per la determinazione dei prezzi sul mercato secondario delle obbligazioni emesse dalla Banca.

Con particolare riferimento alla gestione dei conflitti di interesse che insorgono laddove persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori dell'impresa siano coinvolte direttamente in decisioni riguardanti le raccomandazioni sull'assegnazione rivolte al cliente emittente, si specifica che non sono accettate le seguenti pratiche (elencate dal comma 3 dell'art.40 del Regolamento Delegato n. 565/2017/UE):

- (a) assegnazione effettuata allo scopo di sollecitare il pagamento di commissioni sproporzionatamente elevate per servizi a parte prestati dall'impresa di investimento ("laddering"), quali onorari o commissioni sproporzionatamente elevate pagate da un cliente investitore, o volumi di affari sproporzionatamente elevati con commissioni a livelli normali procurati dal cliente investitore quale corrispettivo in cambio di un'assegnazione dell'emissione;
- (b) assegnazione effettuata a un dirigente o a un funzionario aziendale di un cliente emittente attuale o potenziale in cambio dell'affidamento futuro o passato di attività di finanza aziendale ("spinning");
- (c) assegnazione subordinata espressamente o implicitamente al ricevimento di ordini futuri o all'acquisto di qualsiasi altro servizio presso l'impresa di investimento da parte di un cliente investitore o qualsiasi altra entità di cui l'investitore è un funzionario aziendale.

Inoltre, ai sensi dell'art.23, comma 2, della Direttiva 2014/65/UE, laddove un precedente prestito o credito fornito al cliente emittente da un'impresa di investimento o da un'entità appartenente allo stesso gruppo possa essere rimborsato con i proventi di un'emissione, verranno adottate specifiche disposizioni per l'individuazione, prevenzione o gestione di eventuali conflitti di interesse.

Eventuali misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate saranno adottate nel caso in cui le misure e procedure di cui ai punti precedenti non assicurino l'indipendenza richiesta.

2.3. Aggiornamento e revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed aggiornata con cadenza annuale ovvero ogni qualvolta ritenuto necessario.

2.4. Informativa ai clienti sulla politica di gestione dei conflitti di interesse

La Banca, conformemente a quanto previsto dalla normativa, informa il cliente, dietro sua richiesta, della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata, mediante la consegna del presente documento.

Tale documento è disponibile presso la Direzione Generale e tutte le filiali della Banca alle quali il cliente può rivolgersi per chiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alla predetta politica.

Inoltre, il predetto documento e le relative integrazioni e modificazioni vengono pubblicate nel sito internet della Banca (www.bplazio.it) nella sezione dedicata.

3. **INFORMATIVA AI CLIENTI SUI CONFLITTI DI INTERESSE NON ELIMINABILI**

La Banca, conformemente a quanto previsto dalla normativa, informa il cliente, prima di agire per suo conto, dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse per le quali non è possibile evitare con ragionevole certezza il rischio di ledere gli interessi dei clienti

A tal proposito la Banca informa il cliente dei conflitti di interesse che per loro natura e per il contesto in cui gli stessi si manifestano, non si ritengono eliminati in riferimento ai seguenti servizi di investimento:

1. Negoziazione per conto proprio/collocamento/ ricezione e trasmissione azioni e obbligazioni di ns emissione
2. Collocamento con garanzia di azioni/ obbligazioni/ prodotti finanziari assicurativi emessi da terzi e non rientranti nel perimetro della consulenza
3. Collocamento con o senza garanzia di azioni/ obbligazioni/ prodotti finanziari assicurativi emessi da terzi finanziati e/o partecipati e non rientranti nel perimetro della consulenza

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Direttiva UE 2014/65, la Banca precisa che la comunicazione ai clienti sui conflitti di interesse è utilizzata come misura estrema nel caso in cui tutte le disposizioni organizzative e amministrative adottate per prevenire tale complessità, non risultino sufficienti.

4. ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca, conformemente alla normativa, istituisce il "registro dei conflitti di interesse" nel quale sono registrati, in ordine cronologico rispetto alla loro identificazione, i conflitti di interesse pregiudizievoli di ledere gli interessi del cliente, nell'ambito dei servizi di investimento o accessori o di attività di investimento.

In particolare in tale registro si riportano:

- i servizi di investimento o accessorio interessati dal conflitto;
- la fonte da cui è sorto il conflitto;
- la natura del conflitto;
- la data in cui lo si è rilevato.

La tenuta del predetto registro è affidata al Servizio Compliance e antiriciclaggio che provvede ad aggiornarlo periodicamente ovvero coerentemente alla frequenza con la quale la Banca provvede alla individuazione dei nuovi conflitti di interesse.
